

ORDINANZA SINDACALE

N.59 - Data: 08-06-2026

Oggetto: Applicazione delle misure urgenti di prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia urbana e rurale in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi - Campagna AIB 2026.

Il Sindaco

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile", all'art. 3, comma 1, lett. c), individua il Sindaco quale Autorità territoriale di protezione civile e, agli artt. 6 e 12, attribuisce ai Comuni funzioni di prevenzione dei rischi e di adozione dei provvedimenti necessari a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- l'art. 16 del medesimo decreto legislativo annovera il rischio incendi boschivi tra i rischi di protezione civile, ferme restando le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", disciplina la materia degli incendi boschivi, definisce all'art. 2 la nozione di incendio boschivo e prevede specifici divieti, prescrizioni e sanzioni;
- il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, ha rafforzato le misure di prevenzione e contrasto del fenomeno incendiario, introducendo nella disciplina di settore la nozione di zone di interfaccia urbano-rurale;
- l'art. 423-bis del codice penale sanziona le condotte di incendio boschivo, anche con riferimento alle zone di interfaccia urbano-rurale, prevedendo pene aggravate nei casi stabiliti dalla legge;
- con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 228 del 25 maggio 2023 è stato approvato il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2023-2025, che contempla, tra l'altro, l'adozione da parte dei Sindaci di apposite ordinanze per l'attuazione di misure di prevenzione nel periodo di massimo rischio;
- con nota del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare prot. MIN_MUSUMECI-0001714-P del 26 maggio 2026, acquisita al protocollo del Comune di Rocca di Papa al n. 0015872 del 5 giugno 2026, avente ad oggetto "Attività antincendio boschivo 2026. Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi per il periodo estivo e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale nonché ai rischi conseguenti", è stato individuato, per la campagna AIB 2026, il periodo dal 15 giugno 2026 al 15 ottobre 2026 quale arco temporale di svolgimento delle attività antincendio boschivo;
- la medesima nota ministeriale richiama il ruolo dei Sindaci, quali prime autorità di protezione civile, nella promozione di adeguate misure di prevenzione e informazione alla popolazione sul territorio di rispettiva competenza;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 1° giugno 2026, adottata ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è stato stabilito in euro 250,00 l'importo del

pagamento in misura ridotta per le violazioni delle disposizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO

- l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i profili di competenza del Sindaco quale rappresentante della comunità locale;
- l'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di regolamenti e ordinanze comunali;
- gli artt. 16 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di pagamento in misura ridotta e rapporti conseguenti all'accertamento delle violazioni amministrative;
- la legge regionale Lazio 28 ottobre 2002, n. 39, recante "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";
- il regolamento regionale Lazio 18 aprile 2005, n. 7, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, in materia di boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico;
- il Piano di Emergenza Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 2 dicembre 2016 e successiva integrazione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 3 ottobre 2017.

CONSIDERATO CHE

- nel periodo estivo il territorio comunale è esposto a un elevato rischio di incendi boschivi e di interfaccia urbana e rurale, con possibili gravi ripercussioni sull'incolumità pubblica e privata, sul patrimonio ambientale, forestale e paesaggistico, nonché sulle infrastrutture e sugli insediamenti presenti nel territorio comunale;
- le condizioni climatiche stagionali, l'elevata infiammabilità della vegetazione erbacea e arbustiva secca e la presenza diffusa di aree boscate, terreni incolti, margini stradali e zone di interfaccia rendono necessario adottare misure preventive uniformi e tempestive;
- le attività di prevenzione non strutturale e di informazione alla popolazione costituiscono parte essenziale della strategia di mitigazione del rischio, secondo quanto evidenziato nella richiamata nota ministeriale per la campagna AIB 2026;
- si rende pertanto necessario disciplinare, con efficacia immediata e per l'intera durata del periodo di massima pericolosità, obblighi, divieti e misure preventive a carico dei soggetti pubblici e privati interessati;

RILEVATO

- che le prescrizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 38 del 9 giugno 2025 risultano, nella loro struttura sostanziale, tuttora coerenti con il quadro normativo di riferimento, ferma la necessità di aggiornarne i richiami temporali, il riferimento alla nota ministeriale per la campagna AIB 2026 e la disciplina del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie;

RITENUTO

- di dover dichiarare, per il territorio comunale, lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi e di interfaccia urbana e rurale nel periodo dal 15 giugno 2026 al 15 ottobre 2026;
- di dover imporre ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di aree boscate, terreni agricoli, prati, pascoli, aree incolte e aree limitrofe alle infrastrutture viarie specifici obblighi di manutenzione e prevenzione;
- di dover richiamare, per quanto concerne il regime sanzionatorio, la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 1° giugno 2026, che ha determinato in euro 250,00 il pagamento in misura ridotta per le violazioni alle ordinanze sindacali ex artt. 50 e 54 del TUEL;

ORDINA

con decorrenza dal **15 giugno 2026** e fino al **15 ottobre 2026**, a tutti gli enti e ai privati possessori, detentori o conduttori, a qualsiasi titolo, di boschi, terreni agricoli, prati, pascoli, aree incolte e aree comunque suscettibili di costituire pericolo di incendio, di adottare ogni misura utile ad evitare l'insorgenza e la propagazione di incendi, provvedendo in particolare ai seguenti interventi preventivi:

1. perimetrazione mediante solchi di aratro per una fascia di almeno metri 5,00, elevata a metri 10,00 se in adiacenza a linee ferroviarie, nonché sgombero da covoni di fieno, grano, materiale erbaceo o arbustivo secco e da ogni altro materiale infiammabile;
2. completamento, entro il 15 luglio 2026, delle operazioni di interrimento delle stoppie, nei casi consentiti dalla normativa vigente;
3. ripulitura delle aree boschive confinanti con strade e altre vie di transito, per una profondità di almeno metri 5,00, da vegetazione erbacea e/o arbustiva, fatta salva la tutela delle specie protette;
4. ripulitura, da parte degli enti competenti e, in difetto, dei proprietari frontisti, della vegetazione presente nelle aree limitrofe alla viabilità, alle recinzioni, alle scarpate stradali e ferroviarie, nel rispetto della disciplina vigente, compreso il Codice della strada;
5. realizzazione, da parte dei proprietari, affittuari o comodatari di immobili ubicati in prossimità del centro abitato o in zona di interfaccia, di idonee fasce protettive prive di materiali infiammabili;
6. mantenimento, da parte dei proprietari e/o possessori a qualsiasi titolo di aree e terreni confinanti con infrastrutture stradali, delle siepi, degli impianti arborei e della vegetazione in condizioni tali da non restringere o danneggiare la strada e le relative pertinenze, nonché obbligo di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che occultano la segnaletica verticale o che interferiscono con l'illuminazione pubblica.

PRESCRIZIONI E DIVIETI

Nel periodo sopra indicato, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fatta eccezione per i mezzi e le attività consentite dalla normativa vigente e debitamente autorizzate;
- e) fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese o altro materiale in combustione, nonché compiere qualunque operazione idonea a creare pericolo immediato o mediato di incendio;
- f) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché utilizzare altri articoli pirotecnici;

- g) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, salvo i mezzi di servizio e le attività agro-silvo-pastorali consentite.

ABBRUCIAMENTI E DEROGHE

Restano ferme le deroghe consentite dalla normativa regionale e forestale vigente in materia di abbruciamenti e di fuochi controllati, esclusivamente nei casi, nei limiti e con le autorizzazioni previste dalle autorità competenti.

Le eventuali operazioni autorizzate dovranno essere eseguite nel rigoroso rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità forestale e dai competenti organi di vigilanza, con facoltà di immediata sospensione in presenza di condizioni meteorologiche o ambientali sfavorevoli.

SANZIONI

La mancata osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia, ivi comprese, ove ne ricorrano i presupposti, quelle di cui all'art. 10, comma 6, della legge n. 353/2000.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, emanata ai sensi degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento in misura ridotta è determinato in euro 250,00, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 1° giugno 2026.

Restano salve le ulteriori sanzioni amministrative, civili e penali previste dall'ordinamento, ivi compreso il deferimento all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo e sia pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;

che il presente provvedimento sia trasmesso, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Roma, alla Regione Lazio, al Comando Carabinieri Forestale territorialmente competente, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale, al Servizio comunale di Protezione civile e agli altri soggetti istituzionali interessati;

che i competenti organi di vigilanza e controllo provvedano all'esecuzione e alla vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e con le modalità di legge.

Rocca di Papa, 08-06-2026

Il Sindaco
Sig. Massimiliano Calcagni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed

COMUNE DI ROCCA DI PAPA
ORDINANZA SINDACALE N. 59 DEL 08-06-2026

integrazioni.

ORDINANZA SINDACALE

N.59 - Data: 08-06-2026

Oggetto: Applicazione delle misure urgenti di prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia urbana e rurale in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi - Campagna AIB 2026.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubblicazione n.: 611

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 11-06-2026 al 26-06-2026.

Rocca di Papa, 11-06-2026

Responsabile pubblicazione
Francesca Fondi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.